

Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 116/04, avente ad oggetto la rendita ai superstiti.

L'appellata afferma di essere l'unica erede legittima del figlio deceduto a seguito di incidente stradale nel 1998. Quest'ultimo lavorò come autista per un'impresa e che l'incidente era accaduto alla sera mentre il figlio faceva rientro a casa dal lavoro alla guida di un autocarro aziendale, dopo aver consumato la cena presso una trattoria per poi ripartire da casa verso il lavoro, dovendo riprendere a lavorare in un cantiere sito in Austria.

L'appellata aveva richiesto all'INAIL il riconoscimento dell'indennizzabilità dell'incidente e la concessione delle prestazioni spettanti ai superstiti, precisando che il figlio, con costanti aiuti economici, garantiva la sua sussistenza.

Tale richiesta era stata però rigettata in sede amministrativa, poiché l'INAIL affermava che, nel caso in questione, non si poteva parlare di infortunio "in itinere" indennizzabile.

La Corte accoglie l'appello.

In primo luogo, la Corte rileva che l'incidente è occorso a fine della settimana lavorativa: l'evento accadde quindi in orari non connessi all'attività lavorativa del figlio, il quale, nei due giorni seguenti, sarebbe stato libero dal servizio. Si era quindi interrotto il nesso di causalità fra percorso seguito, l'evento stesso ed il lavoro svolto, necessario per l'indennizzabilità dell'infortunio "in itinere".